



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge statale n. 3 relativo a:

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 3

di iniziativa dei *Consiglieri Bozza, Favero, Venturini, Soranzo, Polato, Vianello e Corsi*

Licenziato il 16 giugno 2021 nella seduta n. 24
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	39	38		1
Maggioranza richiesta	20			

Incaricato di relazionare in aula il Consigliere Alberto BOZZA

Incaricata di relazionare in aula il Consigliere Giacomo POSSAMAI
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 3

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Favero, Venturini, Soranzo, Polato, Vianello e Corsi

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 16 giugno 2021

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Relatore, il Consigliere Alberto BOZZA

Il legislatore regionale ha assunto, nel corso degli anni 2020 e 2021, una serie significativa di iniziative a sostegno di quanti operano nel settore della attività motoria e sportiva, certo uno degli ambiti maggiormente incisi dai provvedimenti di chiusura delle attività, disposti e reiterati in vigore dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19: basta segnalare la legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 recante iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e della attività motoria e sportiva, la cui efficacia è stata prorogata per l'anno 2021.

In occasione di incontri e confronti in sede di Consulta regionale per lo sport, organismo con funzioni consultive sulla materia, previsto e disciplinato dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", il tema è stato proposto, d'intesa fra i sottoscrittori del presente progetto di legge, e condotto dal primo firmatario, Cons. Alberto Bozza, nella sua qualità di componente della Consulta medesimo, quale membro di designazione da parte del Consiglio regionale.

D'altro canto il tema del sostegno agli operatori del comparto degli impianti sportivi, ed in particolare, in questa sede, degli impianti sportivi pubblici affidati in regime di concessione a società ed associazioni, era emerso sia nelle interlocuzioni intercorse fra consiglieri regionali - ed in particolare con il cofirmatario della presente iniziativa, Consigliere Marzio Favero - che del tema erano stati interessati dai comuni dei rispettivi territori e dalla stessa ANCI Veneto, nel suo ruolo istituzionale e di rappresentanza dei temi alla attenzione dei comuni del Veneto, come peraltro nella sede istituzionale, ovvero in occasione di diverse sedute della Sesta commissione consiliare.

Varie sono le considerazioni emerse: dal contesto, anche giuridico, di perdurante incertezza in ordine a tempi e modalità di possibili riaperture, alle condizioni delle stesse in funzione della concreta possibilità di fruizione della offerta degli impianti sportivi pubblici in regime di concessione: è ciò ridonda sulla effettività di ogni ipotesi di programmazione di riaperture e di gestione della stagione, per non dire degli investimenti anche per la manutenzione degli impianti.

Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e degli esiti dei confronti nelle diverse sedi istituzionali e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, di assumere una iniziativa di legge statale.

Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia "ordinamento civile" che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, così fornendo la necessaria base giuridica per legittimare iniziative da parte degli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio finalizzate non alla risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio, ma alla sua riduzione ad equità, atteso che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha avuto inizio fin dal febbraio del 2020, ha significativamente alterato l'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni fra ente pubblico

proprietario dell'impianto e soggetto che ne ha assunto la gestione e manutenzione.

All'articolo 1 vengono individuate le iniziative configurate come ammissibili le quali, esemplificativamente, vanno da un prolungamento della durata del rapporto concessorio, ad una revisione delle clausole del medesimo, fino a contemplare la possibilità di una riduzione del canone; in altri termini, si tratta di forme di rinegoziazione del rapporto concessorio, nel quale il rapporto e l'equilibrio originario fra prestazioni e controprestazioni si è alterato per circostanze assolutamente imprevedibili (la sopravvenienza dell'evento pandemico da Covid-19).

Lo scopo è anzitutto quello di garantire il mantenimento degli impianti sportivi pubblici e di evitare un irreversibile non funzionamento degli stessi durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.

In tal modo, inoltre, si garantisce fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, assicurando al pubblico la possibilità di iniziative sportive che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone.

Dato lo scopo anche sociale delle presenti disposizioni, si è previsto che le iniziative ivi indicate siano compatibili, e non alternative, con altre misure di sostegno, stabilite da altre disposizioni, statali o regionali.

Si evidenzia che, tra le iniziative previste dall'articolo 1 del progetto di legge, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio, inclusa la proroga della durata del rapporto, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, in particolare tenendo conto del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminando l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore.

Come noto, la terminologia utilizzata: «rischio operativo», «rischio di costruzione», «rischio di disponibilità», «rischio di domanda», «equilibrio economico e finanziario», ossia la tipologia di rischi individuata come propri della natura del rapporto concessorio e la necessaria presenza nelle concessioni delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, ricalca quanto disposto rispettivamente in sede di definizioni dall'articolo 3, comma 1, lettere zz), aaa), bbb), ccc) e fff) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici." e successive modificazioni.

L'articolo 2 del progetto di legge considera il caso nel quale fra le diverse soluzioni trovi applicazione, anche, una revisione del rapporto concessorio con la "riduzione del canone concessorio" limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, il quale determina un minor introito a valere sul bilancio dell'ente locale. A tal fine si prevede la possibilità di finanziare con risorse a carico del bilancio dello Stato, i Comuni che optano per tale soluzione, mediante un contributo concesso ai sensi di quanto previsto dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Si evidenzia che al fine di poter accedere al Fondo in questione, come debitamente implementato per far fronte agli oneri conseguenti alla presente legge, la misura della riduzione del canone concessorio deve necessariamente accompagnarsi ad altre misure complementari, volti ad incidere sul rapporto concessorio, attualizzandolo alle nuove condizioni.

Infine l'articolato si completa all'articolo 3 con la previsione della norma finanziaria, stimata in prima applicazione e all'articolo 4 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega della Consigliera Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Vianello, Cestaro, Villanova, Sandona' e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini, Speranzon e Soranzo), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuta la rappresentante del gruppo consiliare: Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. In ragione del ricorrere delle condizioni di sospensione delle attività sportive disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge statale, fatte salve le misure di sostegno previste da altre disposizioni, al fine di garantire il mantenimento e di evitare un irreversibile non funzionamento degli impianti sportivi pubblici durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico e al fine di consentire fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, garantendo un servizio al pubblico per favorire il benessere psico-fisico delle persone, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusa la proroga della durata del rapporto, che consenta ai soggetti gestori degli impianti l'equilibrio economico finanziario della gestione, ivi compresa la manutenzione degli impianti, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le parti del rapporto concessorio possono in particolare, sulla base del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminare l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparare la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione.

Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

1. Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" opera anche per la concessione di contributi ai Comuni che, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi pubblici in regime concessorio, concordano una revisione del rapporto concessorio ai sensi della presente legge che disponga, tra le altre misure, anche la riduzione del canone dovuto dal gestore da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del

Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.....	5
Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.....	5
Art. 3 - Norma finanziaria.	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	6